

**VERBALE ASSEMBLEA DEL 10/06/2019- DELIBERA ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 117/2017  
DELL'ASSOCIAZIONE "MC CONSUMATORI SEZIONE TORINO "**

Il giorno 10 del mese giugno 2019 alle ore 14, si riunisce presso la sede sociale in Torino in Via San Secondo 3, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Riforma del Terzo Settore, gli enti del terzo settore ETS D.lgvs 117/2017, approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 adempimenti conseguenti
- 2) Varie e eventuali

Il Presidente Alessandro MOSTACCIO constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto in seconda convocazione in questo giorno e orario e che l'assemblea è regolarmente costituita essendo andata deserta in prima convocazione, che sono presenti tanti soci quanti da raggiungere il quorum costitutivo per deliberare sui punti dell'ordine del giorno e dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare come previsto dallo statuto sociale sull'ordine del giorno.

Alle ore 14.05 Il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la signora Silvia BONAVERI.

Il Presidente propone di accorpare i tre punti all'ordine del giorno che riguardano tutti la riforma del terzo settore e i suoi necessari adempimenti. Ricorda come da un triennio l'associazione stia seguendo sia a livello locale che nazionale questo importante processo di riforma che oggi, salvo probabili proroghe, sembra giungere almeno parzialmente a termine. Relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgvs 117/2017, che determinano l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme degli Enti del Terzo Settore; altresì relaziona sulle conseguenze ed implicazioni per l'associazione con riguardo al regime giuridico di cui al D.Lgvs 117/2017 e, in particolare, sulle norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e l'integrazione della denominazione per poter continuare ad essere annoverati nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione attualmente è ancora iscritta come articolazione territoriale di Movimento Consumatori nazionale nel registro nazionale APS. Ma il presidente precisa che l'obiettivo è in prima istanza di iscriversi presso il Registro Regionale Piemonte nella sezione associazionismo APS per poi trasmigrare al RUNTS sezione APS naturalmente.

Il Presidente informa l'assemblea che sono stati verificati i requisiti oggettivi di cui al CTS art 4 c.1 e soggettivi di cui al CTS all'art 5 e che l'associazione può acquisire la qualifica di ETS e, per le sue peculiarità, può essere annoverata nella sezione delle APS Associazioni Promozione Sociale, essendo l'associazione costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di cui all'art 5 del CTS prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il Presidente, dopo un'ampia disamina della problematica, individua come la soluzione più conveniente ed opportuna per l'associazione sia l'adeguamento dello statuto al CTS D.lgvs 117/2017 come APS e l'iscrizione già da ora al Registro Regione Piemonte delle APS.

Dopo un approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore e un'attenta analisi, l'assemblea delibera all'unanimità di procedere all'adeguamento dello statuto al CTS D.lgvs 117/2017 come APS e l'iscrizione al Registro Regione Piemonte delle APS.



Per l'adeguamento dello Statuto Sociale, il Presidente ringrazia gli associati Paolo Fiorio e Marco Gagliardi per l'attento contributo dato per arrivare a presentare l'odierno testo aggiornato alle regole del CTS e contenente gli elementi essenziali previsti dalla Legge Regione Piemonte per l'iscrizione all'Albo dell'Associazione allegandolo all'atto deliberativo.

Suggerisce all'assemblea di leggere articolo per articolo il 'nuovo' e il 'vecchio' statuto, di apportare eventuali modifiche al termine della disamina di ciascun articolo per non correre il rischio di dimenticare qualche suggerimento e di porre in votazione al termine della disamina dell'intero articolato l'intero nuovo statuto e di allegarlo al presente verbale come parte integrante dello steso.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in osservanza del Regolamento Regione Piemonte, che contengono anche la nuova denominazione sociale integrando la stessa con l'acronimo di Associazione Promozione Sociale APS, "MC CONSUMATORI TORINO APS" a tal proposito si specifica che per le APS costituite ma non ancora iscritte ai Registri Regionali la denominazione APS è obbligatoria ma con clausola integrativa, come evidenziato nella nota ministeriale 12604 del 29/12/2017 che: "La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione."

Dopo un breve dibattito, si passa a dare lettura integrale del nuovo statuto, articolo per articolo leggendo in contemporanea i corrispettivi articoli dello statuto vigente in modo da approfondire ed evidenziare con la dovuta cura tutti i cambiamenti apportati. Terminata la lettura integrale dello Statuto adeguato, convenendo con la tecnica redazionale illustrata dal Presidente, l'assemblea delibera con voto unanime verbalmente espresso l'adeguamento dello Statuto Sociale dell'Associazione al CTS di cui D.lgvs 117/2017, l'integrazione della denominazione con l'acronimo APS e quindi "MC CONSUMATORI TORINO APS", l'approvazione del nuovo statuto nella versione che si allega al presente verbale e che ne forma parte integrante - STATUTO - "MOVIMENTO CONSUMATORI TORINO APS".

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente **Ufficio del Registro**. La registrazione dovrebbe essere esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo


Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla **Agenzie delle Entrate** della variazione della denominazione sociale "MC Consumatori Torino APS" entro i termini di legge.

Il Presidente provvederà in ultimo a fare istanza di iscrizione dell'Associazione "MC Consumatori Sezione Torino APS" al **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale** della Regione Piemonte.

L'assemblea investe il Presidente e il Consiglio Direttivo di ogni potere per il perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Piemonte e dell'associazione presso il RUNTS una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione come ASP e/o ETS.

Alle ore 16:30 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara la chiusura dei lavori assembleari e lo scioglimento dell'assemblea..

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate  
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1  
Registrato il 25/6/2019 3705  
Serie 3 Cod. Trib. 100010

IL DIRETTORE





il Presidente *[Signature]*  
il Segretario *[Signature]*

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE  
MOVIMENTO CONSUMATORI TORINO APS**

**Articolo 1 - Denominazione, natura, scopo, durata e sede**

1. L'associazione "Movimento Consumatori Torino" Associazione di Promozione Sociale ("APS") ed Ente del Terzo Settore - "ETS" (di seguito anche "MC Torino") è un'associazione senza scopo di lucro che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici, costituita in conformità con lo Statuto nazionale del Movimento Consumatori.
2. Gli organi associativi potranno utilizzare nella denominazione dell'associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e subordinatamente all'iscrizione nei rispettivi registri.
3. MC Torino ha sede in Torino in Via San Secondo 3. Successivi trasferimenti di sede all'interno della Città Metropolitana di Torino potranno essere deliberati dall'Assemblea, o dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea, senza necessità di modifica del presente Statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2 - Obiettivi, finalità e Attività Istituzionale**

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva le attività di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, primo comma, lett. w) d.lgs 117/2015 (anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare al CTS.
2. L'Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, di correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.
3. MC Torino si prefigge le seguenti finalità e obiettivi:
  - a) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206);
  - b) migliorare la qualità della vita delle persone;



- c) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile;
  - d) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale o di evidente asimmetria informativa.
4. In tale prospettiva si batte per il diritto alla tutela della salute e per la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi pubblici e privati, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al rispetto della privacy, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza agli associati, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale e di qualità ambientali.
5. Per conseguire le predette finalità e obiettivi, MC Torino, nel proprio ambito territoriale di competenza, potrà a titolo esemplificativo:
- a) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
  - b) organizzare incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
  - c) realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
  - d) promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
  - e) promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni o servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
  - f) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti;
  - g) organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere secondo la disciplina vigente;
  - h) agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia, anche costituendosi parte civile nei processi penali relativi all'accertamento di reati che abbiano causato danno alla generalità dei consumatori/risparmiatori e degli utenti frustrando il ruolo dell'associazione.

6. MC Torino può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), e comunque potrà svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, qualora ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per conseguimento degli scopi statutari.
7. MC Torino, nel rispetto del proprio ambito territoriale di competenza, ha facoltà di avviare o cessare sportelli di consulenza e/o servizi di assistenza rivolti ai cittadini, osservatori, uffici periferici, e di svolgere ogni altra attività consentita per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari.
8. Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associative non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati.

### **Articolo 3 – Regolamenti e Codice Etico**

1. Il presente Statuto è integrato dai regolamenti e dal Codice Etico deliberati dal Consiglio Direttivo. Fino all'approvazione del Codice Etico dell'associazione troverà applicazione il Codice Etico del Movimento Consumatori Nazionale.

### **Articolo 4 – Rapporto associativo**

1. Può aderire a MC Torino ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione, ed in particolare politica, religiosa, etnica e di genere.
2. Sono associati di MC Torino coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.
3. Non sono previsti limiti di durata del rapporto associativo per tutti gli associati che provvedano al versamento della quota associativa annuale o poliennale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di versamento e di rilascio della tessera associativa. Può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

### **Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati**

1. Ciascun associato potrà esercitare i seguenti diritti:
  - a) diritto di partecipazione, discussione e voto nell'assemblea;
  - b) diritto di elettorato attivo e passivo;



- c) diritto di partecipare alle attività associative;
  - d) diritto di recesso, anche senza preavviso e senza giusta causa;
  - e) diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero nel luogo indicato dal Consiglio.
2. All'associato compete ogni diritto e dovere contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti del Consiglio Direttivo.
  3. Ogni associato può godere, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'associazione.
  4. Gli associati sono tenuti a:
    - a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti;
    - b) versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo.
  5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

#### **Articolo 6 - Durata e perdita della qualità di associato**

1. Il rilascio della tessera comporta l'assunzione immediata della qualità di associato e consente all'associato l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'associazione.
2. La qualità di associato si perde per recesso, morte, mancato versamento della quota associativa o in seguito a delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi inadempimenti ai doveri previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti del Consiglio Direttivo ed in particolare qualora l'associato:
  - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche non patrimoniali, all'Associazione.
3. La decisione di esclusione è assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, comunicato all'interessato per iscritto. Contro la delibera di esclusione, l'interessato può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà in via definitiva.
4. Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono

ripetere le quote associative versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Articolo 7 - Organi e cariche dell'associazione**

1. Sono organi dell'associazione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Collegio dei Provi Viri
  - d) l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.
  
2. Sono Cariche Associative elette dagli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto:
  - a) il Presidente
  - b) il Segretario Generale
  - c) il Tesoriere

#### **Articolo 8 - Assemblea**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare tutti gli associati che siano iscritti nel Libro soci e siano in regola con il versamento della quota associativa almeno 60 giorni prima della riunione assembleare.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o dal soggetto nominato dagli intervenuti.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere un preciso ordine del giorno al di fuori del quale non è ammessa votazione, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In tali casi il presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro il termine di 15 giorni ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
4. L'Assemblea degli associati può essere convocata secondo le seguenti modalità: invio di lettera semplice, email o telefax, da inviarsi 15 giorni prima dell'adunanza, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione non oltre 15 giorni prima dell'adunanza. Una copia della delibera di convocazione dev'essere obbligatoriamente esposta nella sede dell'Associazione.
5. L'Assemblea:
  - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Provirvi; nonché l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge;



- b) approva le linee generali dei programmi e degli obiettivi associativi;
  - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - d) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  - e) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
  - f) delibera sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla legge applicabile per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo, tale deliberazione sarà sottoposta all'assemblea appositamente convocata.
  7. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
  8. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  9. Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  11. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega scritta e rilasciata per la singola assemblea non più di tre altri associati.

#### **Articolo 9 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea. E' composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, nel numero che l'Assemblea stessa deciderà di determinare. Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati. La mera partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non attribuisce diritto ad alcun compenso.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
3. Tutti gli associati possono candidarsi al Consiglio Direttivo, facendo pervenire al Consiglio Direttivo la propria candidatura sottoscritta da non meno di 10 associati almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

#### **Articolo 10 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo**



1. E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto degli scopi dell'associazione e delle norme statutarie.
2. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
  - a) convocare l'Assemblea degli associati;
  - b) approvare il rendiconto annuale e/o il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  - c) approvare il Codice Etico e ogni altro regolamento necessario ad assicurare l'efficiente, ordinato e continuo funzionamento dell'Associazione;
  - d) compiere ogni atto di amministrazione non espressamente riservato all'Assemblea;
  - e) delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti per l'espletamento di specifici atti di amministrazione;
  - f) deliberare sull'esclusione degli associati;
  - g) deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente;
  - h) determinare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;
  - i) determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
  - j) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
  - k) formulare e redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente con periodicità trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
4. La convocazione è comunicata dal Presidente per iscritto, anche per via telematica con un preavviso non inferiore a tre giorni.
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, se le modalità sono disciplinate con apposito regolamento.
6. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le sedute. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.
7. Quando un membro del Consiglio Direttivo sia portatore di interessi in conflitto con quelli dell'associazione, o con singole iniziative promosse dall'associazione anche secondo quanto previsto dal Codice Etico ne informa il Consiglio Direttivo e si astiene dalla relativa deliberazione. Vi è incompatibilità qualora un consigliere abbia interesse nella materia all'ordine del giorno per ragioni di parentela, amicizia, controversie personali, rapporti professionali o di lavoro.
8. I membri del consiglio direttivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria

amministrazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi qualora iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se l'associazione dà la prova che i terzi erano a conoscenza.

#### **Articolo 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario, o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano.

#### **Articolo 12 - Il Segretario**

1. Il Segretario coordina le attività e le iniziative dell'associazione in conformità alle linee deliberate dal Consiglio Direttivo. Cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni e ogni altra attività connessa al conseguimento degli scopi associativi.
2. Il Segretario tiene il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13 - Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione. Tiene le scritture contabili, provvede a predisporre le bozze del bilancio d'esercizio o, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, il rendiconto annuale e/o del bilancio sociale, da sottoporre al consiglio direttivo. Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture prescritte dall'art 13 del D.Lgs. 36/2010 (CTS).

#### **Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene eletto ogni anno dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.
2. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni dell'associazione da parte degli organi dell'associazione e dei singoli associati e dirime eventuali controversie insorte all'interno dell'associazione tra soci e organi dell'associazione o tra organi dell'associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, se non dispone di poteri di proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione dell'entità dell'addebito:



della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile:

- a) richiamo motivato;
  - b) censura;
  - c) sospensione temporanea fino a 4 mesi dalle cariche sociali.
4. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del singolo associato, decide in via definitiva sulla legittimità dell'esclusione o della revoca da cariche o incarichi associativi.
  5. I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  6. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie.

#### **Articolo 15- Organo di controllo e revisione legale dei conti**

1. Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, la Assemblea provvederà alla nomina dell'organo di controllo e di revisione dei conti.
2. Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.
3. Spetta all'assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, sesto comma, CTS.
4. La composizione, le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

#### **Articolo 16 - Esercizio sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascuno anno.
2. L'Associazione è tenuta a redigere il rendiconto finanziario, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale quando sussistano le condizioni previste agli artt. 13, commi 1 e 2 e 14 CTS.
3. Il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

#### **Articolo 17 - Entrate dell'Associazione**

1. Le entrate dell'associazione sono rappresentate:
  - a) quote associative;

- b) contributi di enti, agenzie, soggetti o istituzioni pubbliche e/o privati destinati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) contributi dell'associazione nazionale Movimento Consumatori;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- g) risarcimenti dei danni derivanti dalla lesione degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
- h) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS mediante attività di sensibilizzazione dei consumatori su campagne, progetti ed iniziative dirette alla realizzazione delle attività di interesse generale previste nel presente statuto
- i) ogni altra entrata compatibile con la finalità di natura generale dell'associazione, in conformità con il presente statuto e con la disciplina applicabile.

#### **Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione**

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 19 - Libri sociali**

1. Presso la sede dell'associazione sono conservati in formato cartaceo o digitale:
  - a) Il libro degli associati con l'indicazione delle quote versate;
  - b) Il libro dei verbali dell'Assemblea;
  - c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
  - d) Il registro dei volontari;
  - e) Il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri;
  - f) Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.
2. Ogni associato ha diritto di ispezionare presso la sede dell'Associazione i libri sociali previa motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20 - Scioglimento dell'associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori in numero compreso tra 1 e 3, sono deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8, co. 8.
2. Con la stessa deliberazione con cui scioglie l'associazione, l'Assemblea nomina i liquidatori.



3. In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati.
4. Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.

elle Entrar

1111